



COMUNE DI ALBUGNANO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

Piano finanziario e tariffe TARI 2022. Presa d'atto, determinazioni e rinvio.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18.30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ANGILLETTA/Aurora	Sindaco	SI'
2. NEBBIA/Dario	Vice-sindaco	SI'
3. BINELLO/Franco	Assessore	SI'
4. SARBORARIA/Marina	Consigliere	SI'
5. PIROLLO/Andrea Maria	Consigliere	NO
6. ROGGERO/Mauro	Consigliere	NO
7. BAVA/Renzo	Consigliere	SI'
8. CAROSSA/Franco	Consigliere	SI'
9. BARBERO/Valentina	Consigliere	SI'
10. MALFETTI/Enrico	Consigliere	NO
11. PRINCI/Cristiano Chicco	Consigliere	NO
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giorgio MUSSO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Aurora ANGILLETTA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

VISTI gli atti d'Ufficio;

propone l'adozione del seguente atto deliberativo avente per oggetto: "Piano finanziario e tariffe TARI 2022. Presa d'atto, determinazioni e rinvio."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) era composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

CONSIDERATO CHE:

Dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, l'Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con deliberazione n. 363/2021 il nuovo metodo regolatorio (MTR-2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025.

Il nuovo metodo prevede in particolare:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;

- l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di ARERA;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- l'individuazione del fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2022-2025, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- la descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.
- la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

Il Metodo Tariffario attribuisce infatti agli Enti Territorialmente Competenti specifiche competenze rispetto alla valorizzazione di parametri e coefficienti che risultano determinanti nell'ambito del Piano Economico Finanziario e che dovranno essere supportati da idonea motivazione e coerenti con le indicazioni contenute nel metodo.

Sempre nell'ambito del MTR-2, l'ETC è tenuto ad operare anche un'attenta valutazione di quei fattori ed eventi che potrebbero compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione o richiederne dei correttivi.

Non da ultimo, nel periodo regolatorio 2022/2025, dovranno essere valutati e gestiti gli effetti derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 116/2020 che consente alle utenze non domestiche di fuori uscire dal servizio pubblico con un evidente impatto sulle tariffe.

In analogia con il passato, al Piano Economico Finanziario deve inoltre essere allegata la dichiarazione attestante la veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel Pef e i valori desumibili dalla documentazione contabile, il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni, i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni, la ricognizione degli impianti esistenti.

Rispetto all'iter di approvazione del PEF, l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021, nel definire la procedura di approvazione del PEF, ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente, a cui il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento.

Fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, gli ETC validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali

al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, operazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e concerne almeno la verifica dei seguenti aspetti:

- a) coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) l'equilibrio economico finanziario del gestore.

CONSIDERATO CHE non appare possibile procedere all'approvazione del PEF entro il termine di Legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione visto che gli ETC ancora non hanno formulato i PEF dal momento che:

- Non è possibile definire il valore di una delle componenti essenziali del PEF (CQ – costo qualità su base previsionale) fin quando non saranno chiari gli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale da raggiungere, dal momento che l'Autorità ARERA non ha ancora pubblicato la Delibera sulla qualità tecnica e contrattuale che fissa i suddetti obiettivi;
- Non è possibile definire il valore di K (coefficiente di produttività) fino a quando non saranno pubblicati i dati dei fabbisogni standard 2021, ad oggi non ancora disponibili

CONSIDERATO CHE:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

- in assenza di Deliberazione o di pubblicazione della stessa ai sensi del art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, trova comunque applicazione il previgente quadro tariffario;

EVIDENZIATO CHE, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, nella misura del 5%;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 28/06/2021 ad oggetto: "Approvazione tariffe Tari 2021 – scadenze e agevolazioni straordinarie Covid-19"

RITENUTO pertanto dover provvedere all'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI - ma nelle more della presentazione del PEF 2022 da parte del C.B.R.A. e che pertanto non sono disponibili le quantificazioni di partenza per procedere alla redazione delle Tariffe;

VERIFICATA la necessità di cui all'art.1, comma 683 della L.n.147/2013 e s.m.i.;

RITENUTO OPPORTUNO, anche al fine di garantire gli equilibri finanziari, rappresentare nel Bilancio di Previsione 2022/24, il gettito TARI secondo i dati ad oggi disponibili, ovvero la quantificazione del PEF 2021 secondo MTR-2 come trasmesso dal CBRA in quanto non ancora disponibili le quantificazioni del PEF 2022;

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

RITENUTO opportuno determinare le scadenze della Tari 2022 nel seguente modo:

- prima rata scadenza 30.09.2022
- seconda rata 30.11.2022
- rata unica scadenza 30.11.2022

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa illustrate,

1. Di prendere atto che in assenza di PEF 2022 trasmesso da C.B.R.A. verranno considerati, ai fini del rispetto dell'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 e s.m.i. i valori finanziari di cui al PEF 2021
2. Di rinviare l'approvazione delle Tariffe 2022 definitive alla trasmissione da parte del CBRA del Piano Finanziario 2022 redatto secondo MTR-2;
3. Di approvare per l'anno 2022 le seguenti scadenze relative agli avvisi TARI 2022;
 - prima rata scadenza 30.09.2022
 - seconda rata 30.11.2022
 - rata unica scadenza 30.11.2022

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Aurora ANGILLETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giorgio MUSSO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'	
La presente deliberazione:	
<input checked="" type="checkbox"/>	è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
<input type="checkbox"/>	è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Albugnano, il 12 febbraio 2022	Il Segretario Comunale Dott. Giorgio MUSSO